

DECRETO DEL SOMMO PONTEFICE

FRANCESCO

CON CUI MODIFICA ED INTEGRA
L'ART. 12, COMMI 2, 4 E 5, DELLA LEGGE N. CCLXXIV
SUL GOVERNO DELLO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO,
DEL 25 NOVEMBRE 2018

Esigenze emerse, ancor recentemente, nell'ambito delle attività e funzioni del Corpo della Gendarmeria in seno alla Direzione dei Servizi di Sicurezza e Protezione Civile richiedono un'opportuna rimodulazione della vigente normativa.

Per tali ragioni, proseguendo nel processo di continuo aggiornamento dettato dalle mutate sensibilità dei tempi, dispongo quanto segue:

Art. 1

All'art. 12, il secondo comma è sostituito con il seguente: *“Alla Direzione è preposto il Comandante del Corpo della Gendarmeria che è anche Comandante del Corpo dei Vigili del Fuoco”*.

Art. 2

All'art. 12, quarto comma, dopo *“Organizzazioni internazionali di polizia”* è aggiunto *“e sicurezza”*.

Art. 3

All'art. 12, quinto comma, è aggiunto il seguente periodo "*Spetta, altresì, al Corpo della Gendarmeria provvedere alla protezione e alla tutela del Sommo Pontefice e delle Superiori Autorità fuori del territorio dello Stato, in collaborazione con gli omologhi servizi di sicurezza esteri*".

Stabilisco che il presente Decreto legislativo venga promulgato mediante affissione nel Cortile di San Damaso, unitamente alla porta degli uffici del Governatorato e negli uffici postali dello Stato, e successivamente pubblicato nel Supplemento degli *Acta Apostolicae Sedis*, entrando in vigore il 13 aprile 2022, e mandandosi a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Dal Vaticano, il 29 marzo dell'anno 2022, decimo del Pontificato.

franciscus